

REG. (UE) N.1305/2013

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE

AUTONOME PROVINZ BOZEN – SÜDTIROL

PSR 2014-2020 - CCI 2014IT06RDP002

DECISIONI C(2015) 3528 26.05.2015, C(2016) 430 22.01.2016

MODIFICHE AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

**CONSULTAZIONE DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL 10
GIUGNO 2016**

BOLZANO, 25 MAGGIO 2016

1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

Italy - Rural Development Programme (Regional) - Bolzano

1.1. Modifica

1.1.1. Tipo di modifica R.1305/2013

d. Notifica a norma dell'articolo 11, lettera b), secondo comma

1.1.2. Modifica delle informazioni fornite nel AP

- b. Modifiche a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013

1.1.3. Modifica relativa all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento n. 808/2014 (senza tenere conto dei limiti fissati in tale articolo):

1.1.4. Consultazione del comitato di monitoraggio (articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

1.1.4.1. Data

10-06-2016

1.1.4.2. Parere del comitato di monitoraggio

Il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della P. A. di Bolzano è stato approvato dalla Commissione Europea il 26 maggio 2015 e dalla Giunta Provinciale il 16 giugno 2015.

Alcune modifiche al PSR presentate nel corso del 2015 sono state approvate dalla Commissione Europea il 22 gennaio 2016 e dalla Giunta Provinciale l'8 marzo 2016.

Il testo del Programma, a causa di diverse esigenze operative che sono emerse nel corso del 2016 durante la prima concreta fase di attuazione delle diverse misure, contiene alcune parti che devono ulteriormente essere precisate, riviste e corrette. Alcuni aspetti devono essere meglio chiariti e meglio definiti per poter avere il duplice obiettivo di una migliore efficienza e di una migliore efficacia della programmazione.

Alcune modifiche sono quelle già proposte nel corso del 2015 ma che non sono state approvate dalla Commissione Europea. Tali modifiche, in particolare la riduzione di alcuni coefficienti di bestiame, sono ora riproposte sulla base del nuovo Regolamento 2016/669 del

28 aprile 2016 che ha modificato l'allegato II del Reg. (EU) n. 808/2014.

Il Comitato di Sorveglianza, organizzato a Bolzano il 10 giugno 2016, viene invitato ad esprimere il proprio parere complessivamente su nove modifiche.

In sintesi, le modifiche al Programma che vengono proposte alla Commissione Europea sono le seguenti:

1. **Sottomisura 4.2** – paragrafo “Modifica delle condizioni di ammissibilità”: chiarimento sull'ammissibilità delle spese per i “magazzini automatici”;
2. **Sottomisura 4.4** - modifica dell'Ufficio responsabile della sottomisura e precisazione delle strutture provinciali a cui afferiscono rispettivamente la responsabilità della programmazione, della pianificazione/selezione e del collaudo degli interventi e la responsabilità della realizzazione degli interventi;
3. **Sottomisura 7.3** – paragrafo “Costi ammissibili”: riduzione del limite massimo di costi ammissibili entro 1,0 Milione di € ed esclusione dell'IVA sui lavori; paragrafo “Condizioni di ammissibilità”: precisazione che è possibile una sola domanda nel periodo di programmazione per lo stesso beneficiario; “paragrafo “Altre rilevanti osservazioni utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura”: modifica del vincolo di destinazione d'uso con l'inserimento della clausola della possibile cessione dell'infrastruttura a titolo gratuito ad altro Ente Pubblico; paragrafo “Descrizione del tipo di intervento”: correzione di un errore nella descrizione della procedura di presentazione dei masterplans comunali;
4. **Sottomisure 10.1, 11.1 e 11.2, 4.1** - Modifica di alcuni coefficienti di conversione del bestiame necessari per il calcolo del carico di bestiame quale requisito di ammissibilità alle misure: vitelli da 4 settimane fino a 6 mesi di età; suini riproduttori e suini da ingrasso; galline ovaiole;
5. **Sottomisura 13.1** – paragrafo “Definizione del carico di bestiame”: precisazione che per il calcolo del carico di bestiame viene adottata la metodologia già prevista per la sottomisura 10.1, intervento 10.1.1; paragrafo “Condizioni di ammissibilità”: precisazione che il primo impegno relativo al rispetto delle norme relative ai requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti si riferisce unicamente al rispetto delle norme relative al carico minimo e massimo di bestiame delle disposizioni sulle acque della Legge Provinciale 8/2002;
6. **Sottomisura 16.1** – paragrafo “Costi ammissibili”: aggiornamento delle aree tematiche provinciali sulle quali devono vertere i progetti PEI; aggiornamento delle tipologie dei costi ammissibili;
7. **Capitolo 13**, “Elementi necessari per la valutazione dell'Aiuto di Stato” – modifica per la misura 1 e per la misura 8; correzione riferimenti normativi al Reg. (UE) n. 702/2014;
8. **Capitolo 15**, “Modalità di attuazione del Programma” – Modifica dell'Autorità di Certificazione;
9. **Capitolo 19**, “Disposizioni transitorie” – modifica della tabella di riporto indicativa per la misura 4 (sottomisura 4.1), con un aumento della stima della spesa in transizione per questa sottomisura.

1.1.5. Descrizione della modifica - articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2014

*1.1.5.1. 1) Sottomisura 4.2 - paragrafo “Modifica delle condizioni di ammissibilità”:
chiarimento sull’ammissibilità delle spese per i “magazzini automatici”*

1.1.5.1.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Oggetto della modifica:

Il Programma approvato prevede per il settore vitivinicolo quali spese ammissibili esclusivamente i costi di costruzione delle opere edili ed i costi degli impianti tecnologici necessari al loro funzionamento, mentre sono esclusi programmi informatici, impianti, macchinari, attrezzature e contenitori per la lavorazione e lo stoccaggio del prodotto. Le barriques così come altri contenitori non sono previsti tra i costi finanziabili con il PSR.

Per la precisione, per l’OCM vino la Provincia Autonoma di Bolzano ha stabilito che sono ammissibili i seguenti costi:

- Acquisizione di impianti/macchinari/attrezzature per trasformazione, commercializzazione, confezionamento, conservazione/stoccaggio del prodotto;
- Acquisizione di software per la gestione aziendale e spese di installazione.

La modifica é volta a chiarire che tra le spese ammissibili per il settore vitivinicolo rientrano anche i magazzini automatici. I magazzini automatici sono una tipologia di investimento che si compone di:

- a) una struttura edile, di norma prefabbricata;
- b) un robot per la movimentazione del prodotto;
- c) una scaffalatura fissa per lo stoccaggio del prodotto;
- d) gli impianti tecnologici (l’insieme di trasportatori automatici, incroci rulli/catene, ralle, navette, controlli di sagoma atti ad inserire ed estrarre le unità di carico dal sistema nonché dall'elettronica, ovvero dal quadro elettrico a terra contenente il computer con il software attraverso il quale vengono impartite ed eseguite le liste di operazioni di IN e OUT portate ai quadri a bordo macchine per mezzo di PLC).

La modifica proposta prevede di finanziare in maniera completa tali strutture. In alternativa, se non venisse riconosciuta questa prima opzione, vorremmo finanziare con il PSR a), c) e d), escludendo il robot (b) se questo fosse visto come una macchina da prevedere nell’OCM.

Per le loro caratteristiche costruttive, tecnologiche e funzionali, infatti, i magazzini automatici prevedono infatti tanto opere edili quanto impianti tecnologici che sono necessari alla loro completa funzionalità. Per analogia e per chiarezza la precisazione va estesa anche agli altri settori della sottomisura 4.2 in quanto i magazzini automatici rappresentano una innovazione

tecnologica e logistica molto importante per tutti i settori produttivi dell'agroindustria provinciale.

Motivazione della modifica:

La modifica proposta, dal punto di vista dell'Amministrazione provinciale, chiarisce l'ammissibilità di una tipologia di investimento particolarmente innovative e molto avanzata, che si sta diffondendo rapidamente a livello provinciale e che permette un rafforzamento dell'impatto positivo della sottomisura 4.2 sull'incremento della qualità e dell'innovazione dei processi tecnologici nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli provinciali.

1.1.5.1.2. Effetti previsti della modifica

Conclusione:

Con la modifica proposta si chiarisce l'ammissibilità di alcune tipologie di investimento innovative nell'ambito della sottomisura 4.2.

Modifiche al testo del PSR:

Il testo della scheda della sottomisura 4.2 viene modificato come segue:

Paragrafo 8.2.2.3.2.3 "Collegamenti con altre normative":

La Provincia Autonoma di Bolzano intende supportare il settore agro-industriale sia attraverso il PSR, sia con i Programmi Operativi ai sensi dell'OCM orto-frutta e dell'OCM vino. I tre strumenti comunitari di intervento hanno finalità generali diverse e agiscono sul settore ortofrutticolo e viticolo in maniera complementare.

Laddove necessario, a livello di singola misura del PSR, sono definite le seguenti regole e linee di complementarietà e sinergia con gli strumenti comunitari del primo pilastro, così come già fatto in occasione delle precedenti programmazioni 2000-2006 e 2007-2013.

- Investimenti per il settore ortofrutta, prodotto fresco connessi all'innovazione tecnologica finalizzata alla tutela ambientale ed alla prevenzione dell'inquinamento, al risparmio energetico ed alla tutela della sicurezza del lavoro (ammodernamento tecnologico di impianti frigo; ammodernamento tecnologico di impianti ad atmosfera controllata): costi degli impianti tecnologici di importo totale superiore all'importo di 4,0 M € vengono finanziati con il PSR.
- Settore ortofrutta, prodotto fresco: ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento (secondariamente anche trasferimento) di strutture esistenti di selezione del prodotto fresco, di condizionamento del prodotto fresco, di conservazione del prodotto fresco,

di commercializzazione del prodotto fresco: costi di costruzione delle opere edili ed i costi degli impianti tecnologici necessari al loro funzionamento **(rientrano tra le spese ammissibili i magazzini automatici (i costi per la struttura edile che contiene il magazzino di stoccaggio, i costi di un robot di movimentazione del prodotto, i costi di una scaffalatura fissa su cui stoccare il prodotto ed i costi dell'insieme di trasportatori automatici, incroci rulli/catene, ralle, navette, controlli di sagoma atti ad inserire ed estrarre le unità di carico dal sistema, il quadro elettrico e la computerizzazione del sistema)** di importo totale superiore all'importo di 4,0 M € vengono finanziati con il PSR.

- Settore ortofrutta trasformata: ammodernamento dei centri di condizionamento, di conservazione e di commercializzazione per il miglioramento della qualità del prodotto finito anche con riferimento alla produzione biologica: costi di costruzione delle opere edili ed i costi degli impianti tecnologici necessari al loro funzionamento di importo totale superiore all'importo di 4,0 M € vengono finanziati con il PSR.
- Settore vino: investimenti per la produzione di vini [la produzione dovrà essere in prevalenza costituita da vini a denominazione di origine controllata], relativi alla ristrutturazione, all'ampliamento e l'ammodernamento (secondariamente anche trasferimento) di impianti di trasformazione esistenti, in tutte le fasi del ciclo produttivo, anche con incremento della capacità di produzione, finalizzati al miglioramento della qualità della produzione, al miglioramento tecnologico ed alla razionalizzazione della produzione, nonché all'utilizzo di materiali e soluzioni tecniche innovative per la tutela ambientale, per il risparmio energetico e per la sicurezza del lavoro: costi di costruzione delle opere edili ed i costi degli impianti tecnologici necessari al loro funzionamento **(rientrano tra le spese ammissibili i magazzini automatici (i costi per la struttura edile che contiene il magazzino di stoccaggio, i costi di un robot di movimentazione del prodotto, i costi di una scaffalatura fissa su cui stoccare il prodotto ed i costi dell'insieme di trasportatori automatici, incroci rulli/catene, ralle, navette, controlli di sagoma atti ad inserire ed estrarre le unità di carico dal sistema, il quadro elettrico e la computerizzazione del sistema)** di costo totale superiore all'importo di 1,0 M € vengono finanziati con il PSR. Programmi informatici, impianti, macchinari, attrezzature e contenitori, compresi i necessari allacciamenti vengono finanziati esclusivamente con gli strumenti dell'OCM vino **in base alla demarcazione definita dalla Provincia Autonoma di Bolzano, che é coerente con le specifiche direttive nazionali e comunitarie.**
- Adeguamento e costruzione di strutture agroindustriali nell'ambito della conservazione, della lavorazione, della trasformazione e della logistica del prodotto: strutture agroindustriali di costo totale inferiore ad un importo di 4,0 M € vengono finanziati con gli strumenti dell'OCM ortofrutta.
- Riduzione dei costi di produzione attraverso adeguamenti delle tecnologie di imballaggio e di selezione della produzione: macchinari (macchine selezionatrici, confezionatrici, imballatrici, etichettatrici, ceratrici, pesatrici, di movimentazione di cassoni palettizzati, ecc.) vengono finanziati esclusivamente con gli strumenti dell'OCM orto-frutta.

Investimenti ammissibili:

1. Settore ortofrutticolo, prodotto fresco:

- Le spese ammissibili comprendono costi di costruzione delle opere edili e costi degli impianti tecnologici necessari al loro funzionamento. **Rientrano tra le spese ammissibili i costi per la realizzazione di magazzini automatici: i costi per la struttura edile che contiene il magazzino di stoccaggio, i costi di un robot di movimentazione del prodotto, i costi di una scaffalatura fissa su cui stoccare il prodotto ed i costi dell'insieme di trasportatori automatici, incroci rulli/catene, ralle, navette, controlli di sagoma atti ad inserire ed estrarre le unità di carico dal sistema, il quadro elettrico e la computerizzazione del sistema.**
- Per quanto riguarda la capacità di stoccaggio del prodotto fresco, sono considerati ammissibili per ciascun beneficiario finale investimenti finalizzati all'adeguamento della capacità di conservazione in atmosfera controllata fino al raggiungimento del valore massimo dell'80% della media della normale produzione degli ultimi tre anni. Si terrà conto per la verifica del dato medio di produzione anche di:
 - annate con danni da grandine
 - stabilità della superficie di coltivazione nel comprensorio di produzione
 - età degli impianti
 - tipo di portinnesto adottato
 - anno di entrata in piena produzione degli impianti.
- Sono escluse dal finanziamento macchine selezionatrici e altre tipologie di macchinari ed attrezzature (confezionatrici, imballatrici, etichettatrici, ceratrici, pesatrici, di movimentazione di cassoni palettizzati).
- Sono esclusi dal finanziamento investimenti relativi a uffici, sale per maestranze e abitazioni di servizio.
- La spesa ammissibile (con imprevisti, spese tecniche) per singolo progetto non potrà essere inferiore a 4,0 milioni di € per uno stesso beneficiario finale.
- La spesa ammissibile (con imprevisti, spese tecniche) per uno stesso beneficiario finale per l'intero periodo di programmazione non potrà superare l'importo di 10,0 milioni di €.
- In caso di vendita, affitto e/o capitalizzazione di immobili già esistenti (non cofinanziati in precedenza dalla CE) il contributo per un nuovo investimento verrà calcolato sulla differenza tra la spesa ammissibile ed il valore degli immobili venduti, affittati e/o capitalizzati.

2. Settore ortofrutticolo, prodotto trasformato:

- La spesa ammissibile (inclusi imprevisti e spese tecniche) per singolo progetto non potrà essere inferiore a 4,0 milioni di € per beneficiari appartenenti ad un'Organizzazione di Produttori e a 1,0 milione di € per tutti gli altri beneficiari.
- Sono esclusi dal finanziamento investimenti relativi a uffici, sale per maestranze ed abitazioni di servizio.
- La spesa ammissibile (con imprevisti, spese tecniche) per uno stesso beneficiario finale per l'intero periodo di programmazione non potrà superare l'importo di 10,0 milioni di € per uno stesso beneficiario finale.
- In caso di vendita, affitto e/o capitalizzazione di immobili già esistenti (non

cofinanziati in precedenza dalla CE) il contributo per un nuovo investimento verrà calcolato sulla differenza tra la spesa ammissibile ed il valore degli immobili venduti, affittati e/o capitalizzati.

3. Settore vitivinicolo:

- Le spese ammissibili comprendono esclusivamente i costi di costruzione delle opere edili ed i costi degli impianti tecnologici necessari al loro funzionamento **(rientrano tra le spese ammissibili i magazzini automatici: i costi per la struttura edile che contiene il magazzino di stoccaggio, i costi di un robot di movimentazione del prodotto, i costi di una scaffalatura fissa su cui stoccare il prodotto ed i costi dell'insieme di trasportatori automatici, incroci rulli/catene, ralle, navette, controlli di sagoma atti ad inserire ed estrarre le unità di carico dal sistema, il quadro elettrico e la computerizzazione del sistema)**, mentre sono esclusi dal finanziamento programmi informatici, impianti, macchinari, attrezzature e contenitori, compresi i necessari allacciamenti.
- Sono esclusi dal finanziamento investimenti relativi a uffici, sale per maestranze ed abitazioni di servizio, inclusi quelli per la presentazione, degustazione e vendita del prodotto.
- Al fine di incidere in maniera più significativa sull'evoluzione del settore verranno ritenuti ammissibili ai sensi della presente misura esclusivamente opere e/o acquisti di importo superiore a 1,0 milioni di €.
- La spesa ammissibile (con imprevisti, spese tecniche) per uno stesso beneficiario finale per l'intero periodo di programmazione non potrà superare l'importo di 7,0 milioni di €.
- In caso di vendita, affitto e/o capitalizzazione di immobili già esistenti (non cofinanziati in precedenza dalla CE), il contributo per un nuovo investimento verrà calcolato sulla differenza tra la spesa ammissibile ed il valore degli immobili venduti, affittati e/o capitalizzati.

4. Settore lattiero-caseario:

- Gli investimenti ammissibili dovranno prevedere a livello di filiera un'integrazione tra la fase di produzione e quella di trasformazione: il latte trasformato dovrà essere prodotto dagli agricoltori soci delle strutture di lavorazione. Il sostegno non viene concesso ai soggetti che svolgono esclusivamente attività di commercializzazione (acquisto, confezionamento, deposito e vendita dei prodotti).
- Sono esclusi dal finanziamento investimenti relativi ad uffici, sale per maestranze ed abitazioni di servizio.
- Sono ammissibili esclusivamente opere e/o acquisti di importo superiore a 1,0 milioni di €.
- La spesa ammissibile (con imprevisti, spese tecniche) per uno stesso beneficiario finale per l'intero periodo di programmazione non potrà superare l'importo di 20,0 milioni di €.

1.1.5.1.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.

1.1.5.1.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell'Accordo di Partenariato resta immutata.

1.1.5.2. 2) Sottomisura 4.4 - modifica dell'Ufficio responsabile della sottomisura e precisazione delle strutture provinciali a cui afferiscono la responsabilità della programmazione, della pianificazione/selezione e del collaudo

1.1.5.2.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Oggetto della modifica:

Il Programma approvato prevede che la sottomisura 4.4, Investimenti non produttivi per conservare la biodiversità (specie e habitat delle zone Natura 2000), sia gestita dalle Ripartizioni tecniche operanti nel settore della natura, del paesaggio e dello sviluppo del territorio.

La proposta di modifica é relativa alla definizione della Ripartizione responsabile della sottomisura, che viene individuata nella Ripartizione Foreste e non più nella Ripartizione Natura paesaggio e sviluppo del territorio. Inoltre, si precisa che la Ripartizione Foreste realizza i lavori in amministrazione diretta, mentre la Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio è responsabile della programmazione, della pianificazione/selezione e del collaudo degli interventi.

La richiesta di modifica nasce dalla necessità di stabilire in maniera puntuale i compiti e le funzioni delle strutture provinciali che collaborano alla realizzazione degli interventi della sottomisura 4.4, sulla base delle indicazioni emerse in fase di predisposizione del manuale delle procedure della sottomisura stessa.

Motivazione della modifica:

La modifica proposta, dal punto di vista dell'Amministrazione provinciale, chiarirebbe un aspetto procedurale ed operativo che, in fase di implementazione della sottomisura, si ritiene importante, rendendo coerente la fase della implementazione della sottomisura rispetto alle specifiche competenze delle diverse Ripartizioni provinciali coinvolte, delle quali viene meglio evidenziata e chiarita la specifica responsabilità.

1.1.5.2.2. Effetti previsti della modifica

Conclusione:

Con la modifica proposta si chiarisce un aspetto procedurale ed operativo importante nella fase di implementazione della sottomisura 4.4. Nei siti Natura 2000 e in altri siti ad alta valenza naturalistica possono risultare necessari interventi di riqualificazione per i quali è necessaria la collaborazione sia della Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio per quanto riguarda gli aspetti programmatori e di selezione dei singoli progetti, che della Ripartizione Foreste per quanto attiene alla fase della realizzazione in amministrazione diretta dei progetti stessi.

Modifiche al testo del PSR:

Il testo della scheda della sottomisura 4.4 viene modificato come segue:

Paragrafo 8.2.2.3.3.4. Beneficiari:

Provincia Autonoma di Bolzano (progetti in amministrazione diretta):

[cancellato: la Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio, realizza lavori in amministrazione diretta oppure incarica per tali lavori in amministrazione diretta la Ripartizione foreste o la Ripartizione opere idrauliche.]

la Ripartizione Foreste realizza i lavori in amministrazione diretta; la Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio è responsabile della programmazione, della pianificazione/selezione e del collaudo degli interventi.

Paragrafo 8.2.2.3.3.6. Condizioni di ammissibilità:

Sono stati definiti i seguenti criteri di ammissibilità:

- coerenza con la programmazione annuale della Ripartizione 28;
- **[cancellato: coerenza degli interventi nei siti Natura 2000 con i PAF e con quanto previsto dai Piani di gestione.] coerenza degli interventi all'interno dei siti Natura 2000, (rispetto ai PAF o con quanto previsto dai Piani di gestione redatti ai sensi di Natura 2000) o in altre zone ad valore naturalistico.**

Paragrafo 8.2.2.7. "Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura":

Sottomisura n° 4-1

Vincolo della destinazione d'uso: i beneficiari degli aiuti previsti dalla misura devono impegnarsi a non distogliere l'oggetto del finanziamento dalla prevista destinazione d'uso, per almeno dieci anni a partire dalla data del pagamento finale degli aiuti per gli investimenti edili e per la meccanizzazione interna, anche in caso di trasferimento dell'azienda agricola ad un altro conduttore.

Aiuti di stato supplementari: non è previsto un finanziamento supplementare, con le medesime condizioni descritte nella misura, con fondi provinciali.

Ufficio responsabile: Ufficio distrettuale dell'agricoltura Brunico; Ufficio Edilizia Rurale.

Sottomisura n° 4-2

Vincolo della destinazione d'uso: i beneficiari degli aiuti previsti dalla misura devono impegnarsi a non distogliere dalla prevista destinazione d'uso, per almeno dieci anni a partire dalla data del pagamento finale degli aiuti relativi agli immobili ed agli impianti realizzati.

Aiuti di stato supplementari: non è previsto un finanziamento supplementare, con le medesime condizioni descritte nella misura, con fondi provinciali.

Ufficio responsabile: Ufficio Fondi strutturali UE in agricoltura.

Sottomisura n° 4-4

Vincolo della destinazione d'uso: in qualità di investimenti non produttivi, non sono soggetti ad alcun vincolo.

Aiuti di stato supplementari: non è previsto un finanziamento supplementare, con le medesime condizioni descritte nella misura, con fondi provinciali.

[cancellato: Responsabile incarico progetto: Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio.]

[cancellato: Responsabile progettazione e direzione lavori: Ripartizione Foreste e Ripartizione opere idrauliche.]

[cancellato: Responsabile collaudo e rendicontazione: Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio.]

Ripartizione responsabile:

[cancellato: Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio.]

Ripartizione Foreste.

Nel Manuale delle procedure della sottomisura 4.4 viene dettagliato il rapporto tra Ripartizione Foreste (responsabile della sottomisura) e la Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio (responsabile della programmazione, della pianificazione/selezione e del collaudo degli interventi).

1.1.5.2.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.

1.1.5.2.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell'Accordo di Partenariato resta immutata.

1.1.5.3. 3) Sottomisura 7.3 – modifiche dei paragrafi “Descrizione del tipo di intervento”, “Costi ammissibili”, “Condizioni di ammissibilità”, “Altre rilevanti osservazioni utili ai fini della comprensione e dell’attuazione della misura”

1.1.5.3.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Oggetto della modifica:

La proposta di modifica precisa alcune parti della sottomisura 7.3 relative alla definizione degli interventi, alla modifica del limite massimo di spesa ammissibile, all'esclusione dell'IVA quale spesa ammissibile ed all'introduzione di una precisazione per quanto riguarda la destinazione d'uso delle opere ammesse e realizzate.

Le precisazioni necessarie nel paragrafo “Descrizione del tipo di intervento” correggono un errore nella descrizione della procedura di presentazione dei masterplans comunali. In particolare, al contrario di quanto riportato nella scheda della sottomisura 7.3, non avviene alcuna approvazione formale dei masterplans da parte della Giunta Provinciale di Bolzano. I masterplans vengono semplicemente presentati all'Amministrazione provinciale.

Nel paragrafo “Condizioni di ammissibilità” si inserisce un'ulteriore condizione, per la quale i beneficiari possono presentare un'unica domanda di aiuto nell'arco dell'intera programmazione. Questa precisazione è necessaria per permettere una migliore e più semplice gestione delle domande di aiuto per la sottomisura 7.3.

Nel paragrafo “Costi ammissibili” è necessario ridurre la spesa massima ammissibile ad 1,0 milione di €. La modifica è necessaria per rendere coerente la spesa ammissibile con il PSR rispetto ad analoghi aiuti di stato provinciali già attivati in questo settore. Tale modifica, inoltre, consente di aumentare il numero massimo di beneficiari pubblici (Comuni)

finanziabili con la dotazione finanziaria prevista per la sottomisura 7.3.

Inoltre, nel medesimo paragrafo si propone di escludere l'IVA dai costi ammissibili per scongiurare la possibilità di doppi finanziamenti delle opere successivamente al loro completamento attraverso il recupero di tali oneri con lo sfruttamento delle infrastrutture finanziate.

Per quanto il vincolo della destinazione d'uso (paragrafo "Altre rilevanti osservazioni utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura"), fermo restando il vincolo di destinazione già previsto di 10 anni, è necessario prevedere l'introduzione di una norma che preveda la possibilità di una eventuale cessione a titolo esclusivamente gratuito ad un altro Ente Pubblico delle infrastrutture finanziate nell'ambito della sottomisura, in linea con l'articolo 71, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013. La cessione a titolo gratuito è giustificata dalla necessità di evitare un indebito vantaggio per i beneficiari.

Motivazione della modifica:

Le modifiche proposte si rendono necessarie per un'ottimale implementazione della sottomisura e per una migliore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie del PSR nel settore dell'infrastrutturazione telematica dei comuni.

1.1.5.3.2. Effetti previsti della modifica

Conclusione:

Le modifiche proposte migliorano la controllabilità della misura e riducono il rischio di doppi finanziamenti delle infrastrutture finanziate con il Programma.

Modifiche al testo del PSR:

I riferimenti alle modifiche al testo del PSR correlate con la modifica sono elencati qui di seguito:

- Paragrafo 8.2.4.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento:

Con la sottomisura 7.3 si intende finanziare la posa della rete secondaria terziaria ("ultimo miglio") in fibra ottica nei Comuni provinciali, favorendo quindi l'accesso ad Internet utilizzando infrastrutture a banda larga ed ultra-larga con velocità superiore ai 30 e 100 Mbps. L'intervento sarà limitato alle zone rurali provinciali di tipo D con le più spiccate necessità di sviluppo e/o dove il digital divide è ancora consistente.

L'accesso ai fondi avverrà tramite procedura di evidenza pubblica, aperta a tutti i

comuni provinciali delle aree di tipo D, secondo il seguente iter:

1. Presentazione da parte del Comune del piano generale definito masterplan in base alla Legge Provinciale 19 gennaio 2012, n. 2 “Promozione della banda larga sul territorio della provincia” **[cancellato: e ottenimento della relativa approvazione da parte della Giunta provinciale];**
2. Presentazione del progetto esecutivo, basato sul suddetto masterplan, al momento della presentazione della domanda per la presente sottomisura del PSR;
3. Il progetto esecutivo verrà sottoposto a valutazione, controllo tecnico e amministrativo e parere da parte dell’Ufficio infrastrutture per Telecomunicazioni della Provincia Autonoma di Bolzano;
4. I progetti esecutivi con valutazione positiva da parte dell’Ufficio infrastrutture per Telecomunicazioni accedono alla selezione da parte dell’Autorità di Gestione FEASR;
5. A seguito di questa ultima selezione verrà stilata una graduatoria dei Comuni e dei relativi progetti per l’accesso ai finanziamenti.

• **Paragrafo 8.2.4.3.1.5. Costi ammissibili:**

Sono ammissibili i costi sostenuti per la realizzazione di nuove infrastrutture di banda larga e ultra-larga:

- Spese direttamente connesse:
 - alla realizzazione delle Opere civili ed impiantistiche previste dal progetto esecutivo;
 - alle relative attività di realizzazione, installazione, assistenza e sviluppo per la corretta messa in servizio dell’operazione stessa;
- Oneri di sicurezza D.Lgs 81/08;
- Spese tecniche, fino ad un massimo del 5% dell’intervento.

Non sono ammissibili i costi sostenuti per la stesura del masterplan e del progetto esecutivo, **l’IVA sui lavori e l’IVA sulle spese tecniche.**

Il supporto per ciascun beneficiario non potrà superare l’importo di **[cancellato: 4,5] 1,0** milioni €.

• **Paragrafo 8.2.4.3.1.6. Condizioni di ammissibilità:**

- Il Comune richiedente deve appartenere ad un area rurale di tipo D;
- Il Comune richiedente deve dichiarare di non aver fatto precedentemente domanda di finanziamento per i fondi FESR o di mutuo ventennale provinciale;
- Il masterplan del Comune richiedente dovrà essere già stato presentato all’Amministrazione provinciale al momento della presentazione della domanda;

- La domanda dovrà essere corredata del progetto esecutivo delle opere da realizzare che verrà valutato dall'Ufficio infrastrutture per Telecomunicazioni della P.A. di Bolzano. Il Comune potrà accedere alla selezione solo previa valutazione positiva di tale progetto;
 - **Il Comune richiedente può presentare un'unica domanda di aiuto nell'arco dell'intera programmazione.**
-
- **Paragrafo 8.2.4.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura:**

Sottomisura n° 7.3: sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online

Vincolo della destinazione d'uso:

I beneficiari di opere ed impianti devono impegnarsi a non distogliere dalla prevista destinazione d'uso, per almeno dieci anni a partire dalla data del pagamento finale degli aiuti.

È consentita una eventuale cessione a titolo esclusivamente gratuito ad un altro Ente Pubblico, oppure a una società a prevalente partecipazione pubblica, delle infrastrutture finanziate, fatto salvo il vincolo di destinazione sopracitato. Tale cessione a titolo gratuito non deve procurare un vantaggio indebito all'Ente pubblico o alla società, in linea con l'articolo Art 71.1.b del Reg 1303/2013.

Aiuti di stato supplementari:

Non è previsto un finanziamento supplementare, con le medesime condizioni descritte nella misura, con fondi provinciali.

Uffici responsabili:

Ripartizione Agricoltura – Ufficio Fondi strutturali UE in agricoltura

Ripartizione Infrastrutture – Ufficio infrastrutture per telecomunicazioni

1.1.5.3.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.

1.1.5.3.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell'Accordo di Partenariato resta immutata.

1.1.5.4. 4) Sottomisure 10.1, 11.1-11.2 e 4.1 – Modifica di alcuni coefficienti di conversione del bestiame per il calcolo del carico di bestiame quale requisito di ammissibilità alle misure

1.1.5.4.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Oggetto della modifica:

Il PSR approvato con Decisione UE prevede i coefficienti di conversione del bestiame da utilizzare esclusivamente per il calcolo del carico di bestiame descritti nella tabella 1 per le misure 10, 11 (biologico) e 4.1.

La modifica che viene proposta in base al nuovo Regolamento (UE) n. 2016/669 del 28 aprile 2016, prevede di modificare i coefficienti come da tabella 2 di seguito riportata.

Motivazione della modifica:

La modifica proposta vuole esclusivamente permettere un calcolo del carico di bestiame (che costituisce un impegno e non un requisito di ammissibilità) più corretto e più rispondente alla realtà degli allevamenti zootecnici provinciali, considerato che in generale le razze allevate in Alto Adige/Südtirol sono di norma di taglia e peso inferiori rispetto alle razze allevate in pianura e in Europa del Nord.

Le fonti di riferimento per le modifiche dei coefficienti proposte sono :

1. Wegleitung Suisse-Bilanz – Tabelle 1 Grundfutterverzehr und Nährstoffanfall verschiedener Tierkategorien (Auflage 1.10, August 2012) (Herausgeber: Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement EVD Bundesamt für Landwirtschaft BLW);
2. Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 38 del Decreto legislativo 11/05/1999 n° 152 - Decreto interministeriale del 07/04/2006.

Le tabelle 3 e 4 mettono a confronto le quantità di Azoto escreto per animale e per anno dalle diverse razze.

Il confronto é fatto per le razze locali sia rispetto alle vacche da latte adulte in produzione, sia rispetto alle razze ordinarie.

I coefficienti di conversione adottati per il pagamento di aiuti per capo di bestiame, in particolare per l'intervento 10.1.2 - Allevamento di razze animali minacciate di abbandono, sono esclusivamente quelli previsti dall'Allegato II del Reg. n. 808/2014.

Le modifiche dei coefficienti proposte non trovano applicazione infatti per l'intervento 10.1.2 in quanto sono previsti aiuti esclusivamente per bovini con più di sei mesi, ovini di età non inferiore a 12 mesi e equini di età non inferiore ai 6 mesi. Non sono finanziate le categorie di bestiame interessate dalla modifica proposta.

Per la misura 11 i diversi tassi di conversione proposti sono conformi all'articolo 15 del Reg. (UE) n. 889/2008 e al suo allegato IV, alla legislazione nazionale sul biologico e all'applicazione nazionale della Direttiva "Nitrati" (Dir. 91/676/CE). Le aziende biologiche rispettano il limite dei 170 kg di N per ettaro.

La tabella dei coefficienti di conversione del bestiame necessari per il calcolo del carico di bestiame si trova nelle schede di misura in allegato al Programma.

CALCOLO UBA	
TIPOLOGIA	COEFFICIENTE
• Bovini, Yak e zebù oltre i 2 anni di età	1,000 UBA
• Bovini, Yak e zebù tra 6 mesi e 2 anni di età	0,600 UBA
• Vitelli da 4 settimane fino a 6 mesi di età	0,400 UBA
• Equini con più di 6 mesi di età	1,000 UBA
• Asini e muli oltre i 6 mesi d'età	0,500 UBA
• Pony oltre i 6 mesi d'età (compresi gli "Haflinger")	0,500 UBA
• Ovini, caprini oltre 1 anno d'età	0,150 UBA
• Suini riproduttori	0,500 UBA
• Suini da ingrasso	0,300 UBA
• Galline ovaiole	0,014 UBA
• Tacchini	0,030 UBA
• Struzzi oltre 1 anno di età	0,150 UBA
• Lama e alpaca oltre 1 anno d'età	0,150 UBA
• Selvaggina da allevamento oltre 1 anno di età (Cervi, Caprioli, ecc.)	0,150 UBA

Tabella 1

tabella 1

CALCOLO UBA	
TIPOLOGIA	COEFFICIENTE
• Bovini, Yak e zebù oltre i 2 anni di età	1,000 UBA
• Bovini, Yak e zebù tra 6 mesi e 2 anni di età	0,600 UBA
• Vitelli da 4 settimane fino a 6 mesi di età	0,300 UBA
• Equini con più di 6 mesi di età	1,000 UBA
• Asini e muli oltre i 6 mesi d'età	0,500 UBA
• Pony oltre i 6 mesi d'età (compresi gli "Haflinger")	0,500 UBA
• Ovini, caprini oltre 1 anno d'età	0,150 UBA
• Suini riproduttori	0,300 UBA
• Suini da ingrasso	0,150 UBA
• Galline ovaiole	0,004 UBA
• Tacchini	0,030 UBA
• Struzzi oltre 1 anno di età	0,150 UBA
• Lama e alpaca oltre 1 anno d'età	0,150 UBA
• Selvaggina da allevamento oltre 1 anno di età (Cervi, Caprioli, ecc.)	0,150 UBA

Tabella 2

tabella 2

Vitelli:

Categoria	Ordinarietà	Coefficiente UBA Allegato II Reg. 808/2014	Razze locali	Coefficiente UBA proposto
Vacche da latte – capi adulti in produzione	Frisona - peso medio 550-900 kg		Grigia, Bruna - peso medio 550-700 kg	
kg di azoto prodotto per animale e per anno	97,8 (* #) (Pari a 1,00 UBA)	1,00	83 (##) (Pari a 1,00 UBA)	1,00
Vitelli fino a 6 mesi	Razza Frisona		Razza Grigia, Bruna	
kg di azoto prodotto per animale e per anno	21,3 (* #) (Pari a 0,22 UBA)	0,40	12 (##) (Pari a 0,14 UBA)	0,30

Tabella 3

(*) Wegleitung Suisse - Bilanz – Tabelle 1 Grundfutterverzehr und Nährstoffanfall verschiedener Tierkategorien (Auflage 1.10, August 2012) (Herausgeber: Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement EVD Bundesamt für Landwirtschaft BLW).

(#) Quantità di azoto per posto stalla e anno al netto delle perdite di stalla, stoccaggio.

(##) Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 38 del Decreto legislativo 11/05/1999 n. 152 - Decreto interministeriale del 07/04/2006

tabella 3

Suini e galline ovaiole:

Categoria	Ordinarietà Kg	Coefficiente UBA Allegato II Reg. 808/2014	Coefficiente UBA proposto
Vacche da latte – capi adulti in produzione - kg di azoto prodotto per animale e per anno	97,8 (* #) (Pari a 1,00 UBA)	1,00	
Suini riproduttori - kg di azoto prodotto per animale e per anno	28 (* #) (Pari a 0,29 UBA)	0,50	0,30
Suini da ingrasso - kg di azoto prodotto per animale e per anno	10,4 (* #) (Pari a 0,11 UBA)	0,30	0,15
Galline ovaiole allevamento a terra - prevalente a livello provinciale - kg di azoto prodotto per 100 animali e per anno Suini da ingrasso	40,0 per 100 animali pari a 0,4 per animale (* #) (Pari a 0,004 UBA)	0,014	0,004

Tabella 4

(*) Wegleitung Suisse - Bilanz – Tabelle 1 Grundfutterverzehr und Nährstoffanfall verschiedener Tierkategorien (Auflage 1.10, August 2012) (Herausgeber: Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement EVD Bundesamt für Landwirtschaft BLW).

(#) Quantità di azoto per posto stalla e anno al netto delle perdite di stalla, stoccaggio.

tabella 4

1.1.5.4.2. Effetti previsti della modifica

Conclusione:

Con la modifica proposta si introduce un metodo di calcolo di conversione delle diverse tipologie di bestiame, necessario per la verifica degli impegni aziendali, più corretto e aderente alla realtà della zootecnica di montagna delle zone alpine. Per le categorie vitelli fino a 6 mesi, suini riproduttori e suini da ingrasso e per galline ovaiole i coefficienti UBA proposti trovano una adeguata e completa giustificazione con i dati scientifici prodotti.

Modifiche al testo del PSR:

I riferimenti alle modifiche al testo del PSR correlate con la modifica 2 sono elencati qui di seguito:

- Capitolo 21, Documenti:

Sottomisure 4.1, 10.1 (interventi 10.1.1, 10.1.2), 11.1 e 11.2 - Tabella di calcolo della consistenza bestiame con i coefficienti di conversione del bestiame (tabella 5)

Sottomisure 4.1, 10.1 (interventi 10.1.1, 10.1.2), 11.1 e 11.2
Tabella di calcolo della consistenza bestiame con i coefficienti di conversione del bestiame

La consistenza bestiame viene calcolata applicando i coefficienti della seguente tabella:

CALCOLO UBA	
TIPOLOGIA	COEFFICIENTE
Bovini:	
• Bovini, Yak e zebù oltre i 2 anni di età	1,000 UBA
• Bovini, Yak e zebù tra 6 mesi e 2 anni di età	0,600 UBA
• Vitelli da 4 settimane fino a 6 mesi di età	0,400 UBA 0,300 UBA
Equini:	
• Equini con più di 6 mesi di età	1,000 UBA
• Asini e muli oltre i 6 mesi d'età	0,500 UBA
• Pony oltre i 6 mesi d'età (compresi gli "Haflinger")	0,500 UBA
Ovini:	
• Ovini, caprini oltre 1 anno d'età	0,150 UBA
Suini:	
• Suini riproduttori	0,500 UBA 0,300 UBA
• Suini da ingrasso con ridotto ciclo annuo di produzione (2 cicli di produzione all'anno) a partire da 50 kg	0,300 UBA 0,150 UBA
Galline:	
• Galline ovaiole	0,014 UBA 0,004 UBA
Altro pollame:	
• Tacchini	0,030 UBA
• Struzzi oltre 1 anno di età	0,150 UBA
Altri erbivori:	
• Lama e alpaca oltre 1 anno d'età	0,150 UBA
• Selvaggina da allevamento oltre 1 anno di età (Cervi, Caprioli, ecc.)	0,150 UBA

Per quanto riguarda le galline ovaiole e i suini da ingrasso sotto la soglia nazionale valida per l'obbligatorietà della registrazione: si precisa che queste tipologie vengono prese in considerazione esclusivamente oltre i 4 suini e/o 250 galline in quanto sono ritenuti non rilevanti per l'impegno tendente a limitare l'infiltrazione di sostanze nutrienti ai sensi dell'art.7, 1b del Reg. (UE) n. 807/2014.

1.1.5.4.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.

1.1.5.4.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell'Accordo di Partenariato resta immutata.

1.1.5.5. 5) Sottomisura 13.1 – Metodologia di calcolo del carico di bestiame e norme di riferimento in materia di tutela delle acque

1.1.5.5.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Oggetto della modifica:

La proposta di modifica prevede di utilizzare, per il calcolo del carico di bestiame, la medesima procedura già prevista ed approvata per l'intervento 10.1.1 della sottomisura 10.1.

Inoltre, per quanto riguarda gli impegni, con la modifica si vuole precisare che per il rispetto delle norme in materia di tutela delle acque si fa riferimento esclusivamente al rispetto del carico minimo e massimo del carico di bestiame.

Motivazione della modifica:

Con la proposta si vuole semplificare l'implementazione della sottomisura 13.1 nella fase di controllo delle condizioni di ammissibilità e degli impegni, al fine di poter utilizzare nel miglior modo possibile e in maniera più coerente la banca dati agricola provinciale. Si tratta quindi di rendere più snello ed efficace il processo informatico di verifica della consistenza del bestiame e delle superfici aziendali con un'unica banca dati.

Inoltre, si intende puntualizzare meglio gli impegni che sono previsti dalla sottomisura 13.1, evitando di includere impegni che non sono pertinenti ed applicabili alla sottomisura stessa.

1.1.5.5.2. Effetti previsti della modifica

Conclusione:

La modifica vuole introdurre una semplificazione nelle procedure di attuazione e di controllo della sottomisura ed una focalizzazione degli impegni previsti esclusivamente su quelli pertinenti.

Modifiche al testo del PSR:

I riferimenti alle modifiche al testo del PSR correlate con la modifica sono elencati qui di seguito:

- Paragrafo 8.2.8.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento:

Le operazioni previste dalla misura fanno riferimento all'articolo 31, paragrafo 1 del Regolamento (UE) del Consiglio n. 1305/2013.

Tipologia di operazioni previste: premi a superficie.

Definizione di premio: la misura intende compensare gli svantaggi naturali e il conseguente minore reddito degli imprenditori attraverso la concessione di un premio che permetta di tener conto delle difficoltà legate alle condizioni geo-morfologiche, climatiche, ecologiche e socioeconomiche oggettive delle zone di montagna.

I tre sistemi fondamentali per l'agricoltura provinciale sono rappresentati da frutta, vino e latte. Le coltivazioni orticole, tra cui patata e i seminativi sono settori marginali che rappresentano meno del 2% della SAU complessiva. Il settore zootecnico é quello caratterizzato dal maggiore differenziale di margine lordo rispetto alle aziende dello orientamento tecnico delle zone ordinarie non svantaggiate mentre le coltivazioni permanenti e l'orticoltura hanno invece raggiunto un livello di specializzazione tale da far conseguire elevati redditi per unità di superficie, superiori alle realtà produttive delle zone ordinarie non svantaggiate. Sulla base delle risultanze emerse dalla giustificazione economica relativa alla misura 13, quindi, gli aiuti della misura sono esclusivamente destinati al settore zootecnico in quanto frutta, vite, orticole e seminativi non presentano, sulla base dei calcoli effettuati, svantaggi rispetto alle zone ordinarie.

L'indennità compensativa è un premio annuo corrisposto ai beneficiari che presentano una domanda annuale di adesione e che sono in possesso dei requisiti previsti dalla misura.

1. Definizioni:

1.1. Carico di bestiame:

Il carico di bestiame è calcolato, a livello dell'azienda richiedente, secondo la formula della tabella 1 riportata in allegato al presente paragrafo **e adottando la metodologia prevista per l'intervento 10.1.1 della sottomisura 10.1. Le aziende biologiche devono rispettare comunque il limite dei 170 kg.**

1.2 Superficie foraggera:

La superficie foraggera è la superficie foraggera aziendale presente nell'“Anagrafe provinciale delle imprese agricole” (APIA).

La superficie foraggera viene calcolata applicando i coefficienti della tabella 2 riportata in allegato al presente paragrafo.

1.3. Consistenza bestiame (UBA):

La consistenza bestiame relativa a bovini, ovicaprini è il dato aziendale presente nella banca dati provinciale degli animali (LafisVet / APIA). Inoltre si considerano ai fini del calcolo del carico di bestiame le categorie di animali non censite dalla banca dati del bestiame.

1.4. Carico dell'alpeggio:

Il carico d'alpeggio è il risultato della formula della tabella 3 riportata in allegato al presente paragrafo.

2. Base di calcolo del premio annuo:

La base di calcolo del premio dell'indennità compensativa è costituita dalla superficie agricola ammissibile a premio al netto della tara appartenente alle seguenti colture:

Prati:

Coltura: Prato/ prato speciale

Coefficiente 1,00

Coltura: Prato – falciatura biennale

Coefficiente 0,50

Pascoli:

Coltura: Pascolo

Coefficiente 0,40

Foraggiere avvicendate:

Coltura: Foraggiere avvicendate

Coefficiente 1,00

Sono prese in conto le superfici ammissibili che ricadono nel territorio classificato di montagna

della Provincia Autonoma di Bolzano.

Le superfici ammissibili a premio, situate in Province o Regioni confinanti e che appartengono ad aziende aventi sede nella P. A. di Bolzano, delle quali costituiscono parte integrante, possono essere riconosciute, a condizione che la P. A. di Bolzano abbia stipulato un accordo in tal senso con le Province o Regioni confinanti, al fine di garantire un adeguato sistema di controllo per evitare il rischio di una doppia liquidazione del contributo per la stessa superficie ed allo scopo di regolamentare l'esecuzione dei sopralluoghi. Le superfici situate al di fuori del territorio nazionale, direttamente confinanti con la P. A. di Bolzano, possono essere prese in considerazione esclusivamente ai fini della determinazione della superficie da utilizzarsi nel calcolo del carico di bestiame.

3. Metodo di calcolo del premio annuo:

Il metodo di calcolo del premio annuo é descritto al successivo punto 10 ed al successivo punto e.

4. Definizione di aziende senza allevamento:

Sono considerate aziende senza allevamento quelle che hanno un carico di bestiame medio annuo inferiore a 0,50 UBA per ettaro.

• Paragrafo 8.2.8.3.1.6. Condizioni di ammissibilità:

La misura 13 trova applicazione sulla superficie dei Comuni della Provincia Autonoma di Bolzano classificati come “Zona svantaggiata di montagna”.

a) Criteri di ammissibilità:

1. La superficie minima netta (con riduzione delle tare e/o con applicazione di coefficienti) ammissibile a premio deve essere almeno uguale o superiore ad 1,0 ettaro. Come superfici ammissibili sono prese in considerazione le superfici situate nella Provincia Autonoma di Bolzano e che abbiano un fascicolo aziendale presso l'Anagrafe provinciale delle imprese agricole. Il limite minimo di superficie tiene conto delle condizioni minime economiche per garantire la continuità dell'attività agricola. Si conferma che le norme pertinenti dell'OMC sono rispettate e che il requisito minimo di superficie non crea distorsioni della concorrenza. La soglia minima per la superficie ammissibile è stata fissata sulla base della considerazione che le aziende agricole più piccole, soprattutto quelle part-time, potrebbero proseguire l'attività agricola solo con notevoli difficoltà e con scarsa efficienza a causa degli elevati costi fissi aziendali legati alla notevole frammentazione della superficie in proprietà o più spesso in conduzione. I costi amministrativi per la gestione delle domande di queste aziende sarebbe elevata e poco giustificabile. Il contributo delle aziende sotto la soglia minima non

viene considerato indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi complessivi della sottomisura considerando che la superficie esclusa dal premio è stimabile in meno del 2% della superficie a prato complessiva.

b) Impegni:

I richiedenti sono tenuti al rispetto dei seguenti impegni:

1. Rispetto delle norme relative ai requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, di cui al Regolamento di esecuzione della Legge Provinciale n.8/2002, recante "Disposizioni sulle acque" in materia di tutela delle acque: **norme specifiche con riferimento al rispetto del carico minimo e massimo di bestiame**;
2. Lo sfalcio annuale delle superfici a prato e delle superfici a foraggiere avvicendate ammesse a premio con asporto del foraggio sfalciato. Per i prati a falciatura biennale l'obbligo si applica ogni due anni;
3. Il pascolamento delle superfici a pascolo ammesse a premio;

Il proseguimento dell'attività agricola nelle zone svantaggiate di montagna provinciali nell'anno della domanda d'aiuto. Sono previste eccezioni esclusivamente nei casi di forza maggiore.

Carico di bestiame =	UBA – Carico di alpeggio
	Superficie foraggera

Tabella 1 – sottomisura 13.1 - definizione carico di bestiame

CALCOLO DELLA SUPERFICIE FORAGGERA	
COLTURA	COEFFICIENTE
Prato/ prato speciale	1,00
Prato – falciatura biennale	0,50
Prato – falciatura biennale - con tara 20%	0,40
Prato/ prato speciale – con tara 20%	0,80
Prato speciale con tara 50%	0,50
Pascolo	0,40
Pascolo con tara 20%	0,32
Pascolo con tara 50%	0,20
Foraggiere avvicendate	1,20

Tabella 2 – sottomisura 13.1 - coefficienti superficie foraggera

tabella 2

Carico d'alpeggio	Numero di giorni d'alpeggio su malghe private e collettive moltiplicato per il numero medio di UBA effettivamente alpeggiate e diviso per 365 giorni
-------------------	--

Tabella 3 – sottomisura 13.1 - carico d'alpeggio

Tabella 3

1.1.5.5.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.

1.1.5.5.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell'Accordo di Partenariato resta immutata.

1.1.5.6. 6) Sottomisura 16.1 – paragrafo “costi ammissibili”: aggiornamento delle aree tematiche provinciali sulle quali devono vertere i progetti PEI; aggiornamento delle tipologie dei costi ammissibili

1.1.5.6.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Oggetto della modifica:

La sottomisura 16.1, Costituzione, gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura, prevede tra le quattro aree tematiche provinciali la valorizzazione dei prodotti agroalimentari locali.

In fase di attuazione della sottomisura é emersa la necessità di precisare le voci di costo ammissibili per renderle più chiare e comprensibili e per adeguarle all’introduzione dell’acquacoltura stessa.

1.1.5.6.2. Effetti previsti della modifica

Conclusione:

Le modifiche proposte vogliono chiarire alcuni aspetti procedurali della misura.

Modifiche al testo del PSR:

I riferimenti alle modifiche al testo del PSR correlate con la modifica sono elencati qui di seguito:

- Paragrafo 8.2.9.3.1.5. Costi ammissibili:

La sottomisura finanzia i progetti dei gruppi operativi PEI e la relativa attività di disseminazione.

Il bando per la presentazione delle domande di Gruppi Operativi sarà aperto in periodi dell’anno stabiliti in occasione dell’approvazione dei criteri di selezione.

I Gruppi Operativi presentano la domanda che deve comprendere, ai sensi dell’art. 57 del Reg. 1305/2013, il piano con la descrizione del progetto, , dei risultati attesi, di come avverrà la divulgazione dei risultati. Deve contenere il regolamento interno di accordo fra i partners.

I Gruppi Operativi finanziati nell’ambito del PSR 2014-2020 possono essere costituiti da partners con sede e operante sul territorio provinciale (GOR).

I Gruppi Operativi possono inoltre stringere rapporti di collaborazione con altri GOR, purché coerenti con le indicazioni della presente misura. In questo caso la presente

sottomisura finanzia solo le spese sostenute dal GOR provinciale.

I Gruppi Operativi possono infine avere carattere di interregionalità. Tali GOI possono realizzare progetti cross-border. In questo caso la presente sottomisura finanzia solo le spese sostenute dalla parte provinciale del GOI.

I progetti sono finanziati ai sensi della presente sottomisura nell'ambito del PSR 2014-2020. Qualora i costi del progetto siano ammissibili nell'ambito di altre misure, i tassi massimi dell'aiuto di queste altre misure saranno rispettati.

Aree tematiche provinciali:

Attraverso la presente misura saranno attivati progetti che rientrano nelle seguenti aree tematiche:

1. Frutticoltura;
2. Viticoltura;
3. Agricoltura di montagna;
4. Valorizzazione dei prodotti agroalimentari locali.

L'Autorità di Gestione regionale opererà in modo da garantire che progetti di Gruppi Operativi regionali non ricevano supporto per/sostengano le stesse attività di progetto già coperte da un Gruppo Operativo sostenuto dal programma di sviluppo rurale nazionale.

Costi ammissibili:

I costi ammissibili ai sensi della presente misura comprendono:

- Costi finanziati al 100,00%:
 1. Spese di consulenza per facilitatore;
 2. Spese amministrative;
 3. Costi per il personale;
 4. Affitto di locali;
 5. Costi di viaggio per la partecipazione a meetings e **visite aziendali** inerenti il progetto;
 6. Partecipazione a corsi di aggiornamento per l'uso di attrezzature particolari necessarie per il progetto.
 7. Costi per la disseminazione dei risultati.
- Costi finanziati all'80,00%:
 - Costi per la creazione e la gestione di aree pilota e/o campi;
 - Affitti, materiale vegetale, costi per cure culturali, **costi per acquisto di animali**

giovani, noleggio macchine;

- Creazione di prototipi di prodotti agricoli trasformati;

Spese per la conduzione di campi dimostrativi.

1.1.5.6.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.

1.1.5.6.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell'Accordo di Partenariato resta immutata.

1.1.5.7. 7) Capitolo 13, "Adeguamenti degli elementi necessari per la valutazione dell'Aiuto di Stato"

1.1.5.7.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Oggetto della modifica:

La modifica adegua il capitolo 13, "Elementi necessari per la valutazione dell'Aiuto di Stato" come previsto dal Programma in seguito all'avvenuta notifica dell'aiuto di stato relativo alle misure forestali 1 (parte Foreste) e 8. In particolare, si tratta quindi di aggiornare i riferimenti normativi per la misura 1 (parte Foreste) e per la misura forestale 8 (sottomisure 8.3, 8.5 e 8.6), a seguito della notifica SA 43574 (2015/XA) del 23.03.2016 "Forestry measures of rural development 2014-2020" (ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento 702/2014). Dal 23 marzo 2016, pertanto, gli aiuti previsti dalle misure 1.1 (parte forestale), 1.2 (parte forestale), 8.3, 8.5, 8.6 sono concessi ai sensi dell'Aiuto di Stato notificato di cui sopra e non più in de minimis.

Inoltre, con la modifica si correggono gli attuali riferimenti agli articoli del Regolamento (UE) n. 702/2014 per la misura 1 per la misura 8. I riferimenti corretti sono infatti rispettivamente l'art. 45 per la misura 1 e l'art. 41 per la misura 8.

Motivazione della modifica:

Si tratta di adeguare, come già peraltro previsto nel PSR, i riferimenti normativi degli aiuti di stato con i quali cofinanziare alcune misure non agricole del Programma, in particolare quelle

forestali.

1.1.5.7.2. Effetti previsti della modifica

Conclusione:

Questa modifica raggiunge l'obiettivo di aggiornare i riferimenti normativi per le misure forestali e permettere così una piena implementazione degli aiuti previsti per le misure 1 e 8 del Programma.

Modifiche al testo del PSR:

I riferimenti alle modifiche al testo del PSR correlate con la modifica sono elencati qui di seguito:

- Paragrafo 13.1.M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14):

Titolo del regime di aiuti: Azioni di formazione nel settore forestale e per le PMI extra-agricole

FEASR (in EUR): 603.680,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 796.320,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 1.400.000,00

Indicazione*:

Con la misura è previsto il sostegno di azioni di formazione nel settore forestale e per le PMI extra-agricole. In particolare:

1. Azioni di formazione forestale, che rientrano nell'art.38 del Reg. (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014. **Gli aiuti sono concessi ai sensi del Regime di aiuto SA.43574 (2015/XA) del 23.03.2016, "Forestry measures of rural development 2014-2020".** *[cancellato: concessi in de minimis conformemente al Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 fino all'approvazione dello specifico aiuto di stato provinciale comunicato ai sensi del Reg. (CE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014. Sarà notificata la richiesta di modifica del presente PSR successivamente all'approvazione degli aiuti in*

esenzione].

2. Azioni di formazione per le PMI extra-agricole, che rientrano nell'art. [cancellato: 45] 47 del Reg. di esenzione 702/2014 del 25 giugno 2014. Gli aiuti sono concessi in de minimis conformemente al Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013.

Non sono previsti aiuti integrativi Top up nazionali.

· Paragrafo 13.3M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26):

Titolo del regime di aiuti: Azioni di sostegno di investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

FEASR (in EUR): 9.486.400,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 12.513.600,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 22.000.000,00

Indicazione*:

Con la misura é previsto il sostegno di azioni volte:

1. Alla prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici;
2. All'accrescimento della resilienza e del pregio ambientale degli ecosistemi forestali;
3. Ad investimenti in nuove tecnologie silvicole nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste.

La misura rientra negli artt. 34, 35, [cancellato: 40] 41 del Reg. di esenzione 702/2014 del 25 giugno 2014. **Gli aiuti sono concessi ai sensi del Regime di aiuto SA.43574 (2015/XA) del 23.03.2016, "Forestry measures of rural development 2014-2020".** [cancellato: in de minimis conformemente al Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 fino all'approvazione dello specifico aiuto di stato provinciale comunicato ai sensi del Reg. (CE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014. Sarà notificata la richiesta di modifica del presente PSR successivamente all'approvazione degli aiuti in esenzione].

Non sono previsti aiuti integrativi Top up nazionali.

1.1.5.7.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.

1.1.5.7.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell'Accordo di Partenariato resta immutata.

1.1.5.8. 8) Capitolo 15, “Modalità di attuazione del Programma” – Modifica dell'Autorità di Certificazione

1.1.5.8.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Oggetto della modifica:

Il testo del capitolo 15 del PSR, “Modalità di attuazione del Programma”, prevede la definizione dell'Ente di Certificazione. Attualmente il PSR non riporta il Certificatore corretto, in virtù del fatto che dalla presentazione del PSR alla CE nel luglio 2014 Deloitte ha sostituito la Pricewater in tale funzione. Si tratta quindi di aggiornare i riferimenti nel PSR.

1.1.5.8.2. Effetti previsti della modifica

Conclusione:

Le modifiche proposte vogliono correggere un riferimento errato alla Società di Certificazione riportata nel capitolo 15.

Modifiche al testo del PSR:

I riferimenti alle modifiche al testo del PSR correlate con la modifica sono elencati qui di seguito:

- Capitolo 15 Modalità di attuazione del Programma:

15.1 Designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e una descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma di cui all'articolo 55, paragrafo 3, lettera i), del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché delle modalità di cui all'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013

15.1.1. Autorità (si veda la tabella 1)

- Paragrafo 15.1.2.1. Struttura di gestione e controllo:

1) I soggetti del sistema provinciale di gestione e di controllo del PSR:

La struttura di gestione e controllo prevede la presenza di quattro soggetti, a cui vengono assegnate specifiche competenze. I soggetti individuati all'interno dell'Amministrazione provinciale sono:

- l'Autorità di Gestione: la struttura amministrativa dell'Autorità di Gestione prevede quale struttura di coordinamento la Direzione della Ripartizione Agricoltura, a cui rispondono le strutture dipendenti ad essa dipendenti, rappresentate da Altre Ripartizioni provinciali coinvolte nell'attuazione del PSR (Ripartizione Foreste, Paesaggio, ecc.) e dagli Uffici provinciali responsabili della fase di attuazione delle diverse misure del PSR.
- l'Organismo Pagatore provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano - OPPAB;
- Un terzo soggetto è rappresentato dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura in qualità di struttura di coordinamento;
- il quarto è rappresentato dalla struttura di certificazione, individuata con procedura pubblica da parte dell'Ente di Coordinamento nazionale. Attualmente la società di certificazione è la ***[cancellato: Pricewaterhouse Coopers-PWC] Deloitte & Touche S.p.A.***

Autorità	Nome dell'autorità	Responsabile dell'autorità	Indirizzo	Indirizzo e-mail
Managing authority	Dipartimento Agricoltura, Foreste, Protezione civile e Comuni	Direttore di Dipartimento	Via Brennero 6 – 39100 Bolzano	landwirtschaft.agricoltura@pec.prov.bz.it
Certification body	Pricewaterhouse Coopers – PWC Deloitte & Touche S.p.A.	Giovanni Fagotti Claudio Lusa	Via Vicenza 4, 35138 Padova, Italy Corso Vittorio Emanuele II, 60 70122 Bari, Italia	giovanni.fagotti@it.pwc.com clusa@deloitte.it
Accredited paying agency	Organismo Pagatore della Provincia Autonoma di Bolzano	Direttore d'Ufficio	Via Perathoner 10 – 39100 Bolzano	organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it

Tabella 1 - Autorità PSR

1.1.5.8.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.

1.1.5.8.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell'Accordo di Partenariato resta immutata.

1.1.5.9. 9) Capitolo 19, “Disposizioni transitorie” – modifica della tabella di riporto indicativa per la misura 4, con un aumento della stima della spesa in transizione per la sottomisura 4.1

1.1.5.9.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Oggetto della modifica:

Il capitolo 19 prevede le disposizioni transitorie per le misure 214, 123, 121 e 112. Per queste misure é previsto l'utilizzo di risorse finanziarie per domande impegnate nel corso del 2014 in transizione ai sensi del Reg. (UE) n. 1310/2013.

Mentre per le misure 214, 123 e 112 le somme stimate sono sufficienti per coprire gli impegni effettivamente realizzati dall'Amministrazione provinciale in transizione nel 2014, per la misura 121 la stima inizialmente presente nel PSR risulta essere errata per difetto.

Per permettere la completa liquidazione degli aiuti in transizione deve essere pertanto corretto l'importo della misura 121 nel capitolo 19 ed in particolare nella tabella di riporto indicativa al punto 19.2.

Inoltre, si corregge il valore della transizione per la misura 112, alla pagina 903, errata a causa di un refuso tipografico.

1.1.5.9.2. Effetti previsti della modifica

Conclusione:

Le modifiche proposte vogliono correggere una stima errata per difetto per quanto riguarda le somme impegnate ed utilizzate in transizione ai sensi del 1310/2013 per la misura 121 (confluita nell'attuale misura 4.1).

Modifiche al testo del PSR:

I riferimenti alle modifiche al testo del PSR correlate con la modifica sono elencati qui di seguito:

- Paragrafo 19.1 Descrizione delle condizioni transitorie per misura:

La giustificazione della applicazione del regime di carry over per ciascuna delle quattro misure è la seguente:

- Misura 214, Pagamenti agro-ambientali: la disponibilità finanziaria per la misura nell'ambito del PSR 2007-2013 è stata esaurita con la liquidazione della campagna relativa all'annualità 2013. Per il 2014, quindi in attesa dell'approvazione della nuova misura 10, attesa per l'inizio del 2015, non

potendo sospendere l'erogazione di tali aiuti per un anno o più, la campagna è stata condotta ai sensi delle norme della misura del vecchio PSR, mentre le risorse finanziarie saranno quelle del nuovo PSR. L'importo proposto in transizione è pari a 18.000.000 € di spesa pubblica (7.762.116 € di quota FEASR) ed è il fabbisogno necessario per la copertura finanziaria dell'intera campagna 2014 per circa 11.000 domande.

- Misura 123, Accrescimento del valore aggiunto della produzione agricola e forestale primaria: la disponibilità finanziaria per la misura nell'ambito del PSR 2007-2013 è stata esaurita con la definizione dell'ultimo impegno per un progetto esecutivo entro il termine stabilito del 31.12.2013. Per il 2014, quindi in attesa dell'approvazione della nuova misura 4-2, attesa per l'inizio del 2015, non potendo sospendere l'erogazione di tali aiuti per un anno o più, è stata accettata una domanda ai sensi della misura 123 del vecchio PSR, da liquidare con le risorse finanziarie del nuovo PSR. L'importo proposto in transizione è pari a 1.000.000 € di spesa pubblica (431.229 € di quota FEASR) ed è il fabbisogno necessario per l'approvazione di un unico progetto per il 2014.
 - Misura 121, Ammodernamento delle aziende agricole: valgono le medesime considerazioni della misura 123. la disponibilità finanziaria per la misura nell'ambito del PSR 2007-2013 è stata esaurita con la definizione dell'ultimo impegno per un progetto esecutivo entro il termine stabilito del 31.12.2013. Per il 2014, quindi in attesa dell'approvazione della nuova misura 4-1, attesa per l'inizio del 2015, non potendo sospendere l'erogazione di tali aiuti per un anno o più, sono state accettate nuove domande ai sensi della misura 121 del vecchio PSR, da liquidare con le risorse finanziarie del nuovo PSR. L'importo proposto in transizione è pari a **[cancellato: 1.000.000,00] 2.378.440,00 €** di spesa pubblica (**[cancellato: 431.229,00] € 1.025.583,33 €** di quota FEASR) ed è il fabbisogno necessario per l'approvazione di 15 progetti per il 2014.
 - Misura 112, Insediamento di giovani agricoltori: la disponibilità finanziaria per la misura nell'ambito del PSR 2007-2013 è stata esaurita con la definizione dell'ultimo pagamento dei premi per il primo insediamento abbondantemente prima del termine stabilito del 31.12.2013. Per il 2014, quindi in attesa dell'approvazione della nuova misura 6-1, attesa per l'inizio del 2015, non potendo sospendere l'erogazione di tali aiuti per un anno o più, sono state accettate nuove domande ai sensi della misura 112 del vecchio PSR, da liquidare con le risorse finanziarie del nuovo PSR. L'importo proposto in transizione è pari a **[cancellato: 6.500.000,00 €] 6.800.000,00 €** di spesa pubblica (**[cancellato: 2.802.987,00 €] 2.932.160,00 €** di quota FEASR) ed è il fabbisogno necessario per l'approvazione di 317 domande per il 2014.
- Paragrafo 19.2 Tabella di riporto indicativa:

Misure previste dal Reg. (CE) n.1698/2005	Assi e misure del Reg. (CE) n. 1698/2005	Articoli del Reg. (UE) n. 1305/2013	Spesa pubblica totale €	Importo FEASR € da liquidare ai sensi dell'art. 1 Reg. 1310/2013
Ammodernamento delle aziende agricole	Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole - Articolo 20, lettera b), punto i	Articolo 17	1.000.000,00 2.378.440,00	431.200,00 1.025.583,33
Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali	Misura 123 - Accrescimento del valore aggiunto della produzione agricola e forestale primaria - Articolo 20, lettera b), punto iii	Articolo 17	1.000.000,00	431.200,00
Insediamiento di giovani agricoltori	Misura 112 - Insediamiento di giovani agricoltori - Articolo 20, lettera a), punto ii	Articolo 19	6.800.000,00	2.932.160,00
Agro - ambiente	Misura 214 - Pagamenti agroambientali - Articolo 36, lettera a), punto iv) e articolo 39	Articolo 28, Articolo 29	18.000.000,00	7.761.600,00
Trascinamenti TOTALI			26.800.000,00 28.178.440,00	11.556.160,00 12.150.543,33

Tabella importi spesa pubblica in transizione

• **Paragrafo 19.2 Tabella di riporto indicativa:**

Misure	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	0,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	862.400,00 1.456.783,33
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	2.932.160,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	0,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	6.791.400,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	970.200,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	0,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	0,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	0,00
M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)	0,00
Total	11.556.160,00 12.150.543,33

19.2 Tabella di riporto indicativa

1.1.5.9.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.

1.1.5.9.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell'Accordo di Partenariato resta immutata.